L. 10 marzo 2000, n. 62 (1).

Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione (2).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 marzo 2000, n. 67.

- (2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 30 ottobre 2002, n. 25; Informativa 24 luglio 2003, n. 33;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Lett.Circ. 30 agosto 2001, n. 333; Nota 21 settembre 2001, n. 456; Nota 28 settembre 2001, n. 2238; Lett.Circ. 29 ottobre 2001, n. 2668; Lett.Circ. 12 novembre 2001, n. 704; Lett.Circ. 24 gennaio 2002, n. 119; Nota 29 gennaio 2002, n. 111; Lett.Circ. 20 febbraio 2002, n. 245/Uff.I; Circ. 18 marzo 2003, n. 31; Nota 15 maggio 2003, n. 2021;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 15 giugno 2000, n. 163; Circ. 20 ottobre 2000, n. 235; Lett.Circ. 29 dicembre 2000, n. 10432; Nota 23 gennaio 2001, n. 185; Circ. 14 febbraio 2001, n. 30; Nota 27 febbraio 2001, n. 488; Circ. 14 maggio 2001, n. 87.
- **1.** Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita ⁽³⁾.
- 2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.

- 3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.
- 4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
- a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
- b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
- c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
- e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
- f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
 - g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
- h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore $^{(4)}$.
- 4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura

concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio nelle scuole dell'infanzia riconosciute paritarie si applica l'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*. Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti ⁽⁵⁾.

- 5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli *standard* stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti ⁽⁶⁾.
- 6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.
- 7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. [Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie] (7).
- 8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.
- 9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente

- del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'*articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo ^{(8) (9) (10)}.
- 10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme stanziate ai sensi del comma 12 (11).
- 11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.
- 12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.
- 13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato (12) (13)
- 14. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla *legge 5 febbraio* 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con *handicap*.
- 15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli

anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione (14).

- 16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e per l'anno programmazione economica 1999, parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
- 17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio-6 febbraio 2003, n. 42 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate nella stessa sentenza, dell'articolo 1, commi 1, 5, 9 e 15 della presente legge, nonché dell'intero comma 13 dell'articolo 1; richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 9 dicembre 2002 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2005, n. 33 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 4, 9 e 10, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., in relazione

- agli artt. 17, 42 e 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e agli artt. 2 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Regione Lombardia.
- (5) Comma aggiunto dall'art. 51, comma 10, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così modificato dal comma 8 dell'art. 1, D.L. 7 settembre 2007, n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione.
- (6) La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio-6 febbraio 2003, n. 42 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003, ediz. straord. Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate nella stessa sentenza, dell'articolo 1, commi 1, 5, 9 e 15 della presente legge, nonché dell'intero comma 13 dell'articolo 1; richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 9 dicembre 2002 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
- (7) Periodo soppresso dal *comma 7 dell'art. 1-bis, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
- (8) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106.
- (9) La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio-6 febbraio 2003, n. 42 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003, ediz. straord. Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate nella stessa sentenza, dell'articolo 1, commi 1, 5, 9 e 15 della presente legge, nonché dell'intero comma 13 dell'articolo 1; richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 9 dicembre 2002 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
- (10) La Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2005, n. 33 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 4, 9 e 10, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., in relazione agli artt. 17, 42 e 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e agli artt. 2 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Regione Lombardia.
- (11) La Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2005, n. 33 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 4, 9 e 10, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., in relazione agli artt. 17, 42 e 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e agli artt. 2 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Regione Lombardia.
- (12) Il disposto di cui al presente comma, si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2000 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, L. 14 agosto 2000, n. 247.

- (13) La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio-6 febbraio 2003, n. 42 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003, ediz. straord. Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate nella stessa sentenza, dell'articolo 1, commi 1, 5, 9 e 15 della presente legge, nonché dell'intero comma 13 dell'articolo 1; richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 9 dicembre 2002 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
- (14) La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio-6 febbraio 2003, n. 42 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003, ediz. straord. Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate nella stessa sentenza, dell'articolo 1, commi 1, 5, 9 e 15 della presente legge, nonché dell'intero comma 13 dell'articolo 1; richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 9 dicembre 2002 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.